

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**Compensazione**

Voglio aderire alla procedura di collaborazione volontaria, per quanto riguarda il quantum dovuto da pagare all'Amministrazione, posso avvalermi della compensazione ex articolo 17 del dlgs 9/7/1997, n. 241?

E.T.

**Risponde Stefano Loconte**

No, in quanto la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E emessa il 13 marzo 2015, specifica che per garantire la certezza della conclusione della procedura di collaborazione volontaria e del suo perfezionamento, i contribuenti devono versare le somme dovute senza avvalersi della compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Il contribuente per definire la procedura di collaborazione volontaria può scegliere se aderire all'invito a comparire e versare le somme dovute in unica soluzione entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o instaurare il contraddittorio con l'ufficio e versare le somme così determinate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. La procedura non si perfeziona nel caso in cui il contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure non versi la somma definita nei termini o in caso di rateizzazione la rata.

**La trasmissione dell'istanza**

Quando e come trasmettere la richiesta di adesione alla voluntary? Sarà possibile una rettifica di quella già presentata?

L.P.

**Risponde Stefano Loconte**

Come confermato dalla Circolare 10/E del 13 marzo scorso, la trasmissione del modello contenente la «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria» dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i canali Entratel o Fisconline, ovvero mediante un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando all'uopo il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Ente

stesso. Come noto, la presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2015, data ultima concessa al contribuente per aderire alla procedura di voluntary disclosure al fine di regolarizzare, in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, tutte le violazioni fiscali, nazionali e/o internazionali, commesse, in relazione a periodi d'imposta ancora accertabili.

È opportuno sottolineare, inoltre, che la richiesta di accesso si considererà ricevuta dall'Agenzia delle entrate nel momento in cui avverrà l'effettiva ricezione dei dati; seguirà, infatti, entro cinque giorni, una comunicazione telematica attestante l'avvenuta ricezione e costituente prova della stessa. A ciò si aggiunga, che la trasmissione della documentazione di supporto, nonché della relazione tecnica di accompagnamento dovrà, invece, avvenire, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente. Si ricorda, infine, che sarà possibile, entro, integrare e/o rettificare la richiesta di adesione alla procedura originariamente presentata, mediante la trasmissione di un secondo modello, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con la casella «Istanza integrativa» spuntata nella sezione «Emerzione». L'integrazione o la rettifica saranno ammesse, naturalmente, non oltre il termine del 30 settembre 2015, o in caso di istanza presentata dal 26 settembre in poi, entro 5 giorni successivi.

**Le cause ostative**

Sono un imprenditore e ho delle posizioni da regolarizzare, attualmente detenute in un paese black list. Posso sapere quali sono le cause ostative di cui ho sentito parlare? Ho subito un accertamento, che ancora non si è concluso, su una delle posizioni che vorrei mettere in regola. Vorrei saperne di più. Grazie.

G.L.

**Risponde Stefano Loconte**

La collaborazione volontaria, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 186 del 2014, prevede la

regolarizzazione da parte del contribuente di posizioni patrimoniali detenute all'estero e in Italia, mediante un'adesione spontanea alla procedura. Come è noto, sono previsti diversi effetti premiali a seguito della voluntary disclosure, fra cui una cospicua riduzione delle sanzioni pecuniarie, oltre che l'esclusione della punibilità di diversi reati penali e tributari. Tuttavia, affinché si possa fruire di tali benefici, che scaturiscono dal buon esito della procedura in esame, è necessario che la richiesta di adesione alla stessa non sia stata presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del d. l. n. 167 del 1990, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (come precisato dalla circolare 10/E del 2015, la norma intende riferirsi, in via principale, alla notifica di atti quali «inviti», «richieste» e «questionari» di cui all'art. 51, secondo comma, del dpr n. 633 del 1972 e dell'art. 32 del dpr n. 600 del 1973) o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 dell'articolo 5-quater del d. l. n. 167 del 1990. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Nel caso in esame, sarà possibile per il contribuente accedere alla procedura di voluntary disclosure, anche se la fattispecie dedotta coincide con una delle previsioni illustrate dalla legge n. 186 del 2014. Infatti per la regolarizzazione delle attività, tenuto conto che l'accertamento è riconducibile a una singola annualità, si ritiene che l'effetto preclusivo riguardi soltanto detta annualità. Le altre potranno, pertanto, essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia  
www.ubs.com/voluntary

